



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 17 del 06/02/2014**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 30 gennaio 2014, n. 5**

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 relativa alla costruzione ed all'esercizio di:

1. una nuova Cabina Primaria AT/MT, denominata "Ascoli Ovest", costituita da n. 2 stalli linea a 150 kV e da n.2 stalli di trasformazione 150/20 kV;
2. Raccordi MT alla Rete di Distribuzione esistente, costituiti da n. 4 linee a 20 KV parzialmente in cavo interrato e parzialmente aeree.

Società: ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. VIA OMBRONE 2 00198 - Roma, P.IVA 05779711000.

Progetto inserito nella Convenzione tra il MISE, la Regione Puglia ed Enel Distribuzione sottoscritta in data 13/12/2010 in attuazione del POI Asse II "Efficienza energetica ed ottimizzazione del sistema energetico" Linea 2.4 "Interventi per il potenziamento e l'adeguamento delle reti di trasporto ai fini della diffusione delle fonti rinnovabili e della piccola microgenerazione".

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- ai sensi del comma 4 dell'art. 4 e del comma 4 dell'art. 16 del Decreto Legislativo n. 28/2011 i gestori

di rete, per la realizzazione di opere di sviluppo funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti non inserite nei preventivi di connessione, nonché di opere e infrastrutture della rete di distribuzione, funzionali al miglior dispacciamento dell'energia prodotta da impianti già in esercizio, richiedono l'autorizzazione con il procedimento di cui all'articolo 16, salvaguardando l'obiettivo di coordinare anche i tempi di sviluppo delle reti e di sviluppo degli impianti di produzione;

- la costruzione e l'esercizio di opere di sviluppo della rete elettrica, di cui al precedente punto, sono soggette ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata ai sensi del comma 1 dell'art. 16 del Decreto Legislativo n. 28/2011;
- la DGR n. 3029 del 30/12/2010 al punto 3 regola la nuova procedura informatizzata inerente l'Avvio e svolgimento del procedimento unico;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 1 dell'art 16 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società ENEL Distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma alla Via Ombrone n. 2, presentava domanda di autorizzazione unica attraverso posta certificata, in data 08.05.2012, acquisita al prot. n. 5237 del 30.05.2012, per la costruzione e l'esercizio di una Cabina Primaria denominata "Ascoli Ovest" e relativi raccordi e linee, come meglio specificato in oggetto, da ubicarsi nel Comune di Ascoli Satriano, in località Piano D'Amendola e contestualmente provvedeva all'invio dell'intero progetto sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it);
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, effettuava l'istruttoria di rito ossia la verifica formale della documentazione inviata tramite la procedura telematica ed avendo riscontrato carenze documentali, ai sensi della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010, con PEC prot. n. 5805 del 14.06.2012, inviava preavviso d'improcedibilità ed invitata la Società ad integrare l'istanza;
- la Società ENEL Distribuzione S.p.A., in data 24.06.2012 inviava la documentazione integrativa richiesta, acquisita al prot. n. 6188 del 26.06.2012;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, avendo riscontrato la completezza documentale delle integrazioni, provvedeva ad inviare tramite PEC, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti, l'avvio del procedimento e contestualmente la convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., presso l'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. n. 6207 del 26.06.2012;
- la Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con PEC del 02.08.2012, trasmetteva a tutti gli Enti coinvolti al rilascio del parere di competenza, la copia conforme del Verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 19 luglio 2012, prot. 7501 del 31.07.2012;
- con nota prot. n. 116 del 08.01.2014 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo comunicava agli Enti la chiusura positiva della Conferenza di Servizi.

Preso atto dei pareri espressi nella Conferenze di Servizi e di seguito riportati:

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio, nota prot. n. 7010 del 24.07.2012, acquisita al prot. 7277 del 25.07.2012, comunica che la G.R. con Deliberazione n. 2766 del 14.12.2010 ha attribuito la delega per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche alla Provincia di Foggia, ex art. 10 della L.R. 20/2009;

- Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Regionale Espropri, con nota prot. n. 27893 del 17.07.2013, esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità, con le seguenti prescrizioni: 1) che sia accertato ed esplicitamente dichiarato dal progettista che le superfici di cui è richiesto l'esproprio e/o l'occupazione temporanea sono limitate all'estensione strettamente indispensabile ai fini della funzionalità delle opere e del rispetto di eventuali normative di tutela; 2) che occorre corredare il piano particellare di esproprio (elaborato grafico su base catastale in formato cartaceo chiaramente leggibile) con grafici planimetrici di dettaglio in scala adeguata, idonei a definire con la precisione necessaria i limiti fisici delle aree da assoggettare ai vincoli richiesti (esproprio e/o asservimento e/o occupazione), riferiti ad elementi dimensionali univoci e non suscettibili di alcuna variazione successiva e/o di contestazione in sede attuativa (schema di frazionamento preferibilmente georeferenziato) ciò con particolare riguardo alle particelle di cui si è previsto l'utilizzo parziale; 3) che siano omessi dall'elenco descrittivo delle opere connesse gli immobili intestati al demanio pubblico dello Stato per le opere di bonifica, significando che non è consentita né la servitù coattiva né l'esproprio di beni appartenenti al medesimo demanio, sino alla pronuncia della sdemanializzazione; 4) che il piano particellare di esproprio risulti adeguato e rispondente alle norme fissate nel D.P.R. n. 207/2010.

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia-Bari, con nota prot. n. 6412 del 08.07.2013, acquisita al prot. n. 5724 del 08.07.2013, comunica che, acquisite le valutazioni espresse in via endoprocedimentale dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia (nota prot. 6906 del 30/05/2013) e dalla Soprintendenza BAP/Bari (prot. n. 9278 del 25/05/2013), considerato che le opere in oggetto interferiscono con il tratturo "Cervaro-Candela-Sant'Agata", il "Canale Marana" e il Torrente Carapelle", considerato che l'attraversamento dei predetti beni tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 è previsto mediante perforazioni teleguidate, ritiene di non sollevare obiezioni alla proposta progettuale concernente la costruzione e all'esercizio di una Cabina Primaria AT/MT denominata "Ascoli Ovest", dei raccordi AT della suddetta Cabina Primaria con la stazione RTN a 380/150 kV di Deliceto, di n. 4 linee MT da raccordare alla Rete di Distribuzione esistente.

Si ritiene doveroso rappresentare che la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia con la predetta nota ha evidenziato quanto segue:

«dall'analisi della carta archeologica preliminare [...] si rileva la scarsa affidabilità delle attività di archeologia preventiva, condotte in condizioni di pessima visibilità dei terreni. Tanto premesso, le indicazioni relative all'affioramento dei materiali fittili e all'intensa frequentazione dell'area sin dall'età neolitica [...] comportano particolari misure a tutela del sottosuolo archeologico. In particolare si ravvisa nella costruzione della Cabina Primaria [...] e nella lunghezza della linea elettrica di raccordo [...] il notevole impatto sui suoli, definiti a rischio medio-alto nell'analisi archeologica preventiva. In relazione alle indicazioni dei dati archeologici al momento disponibili, si consiglia in via cautelativa quanto segue: - assistenza archeologica continuativa lungo il tracciato dei cavidotti interrati e nello scavo di fondazione dei tralicci; - verifica della consistenza archeologica dell'area interessata dalla cabina primaria».

Si segnala inoltre che nella citata nota la Soprintendenza BAP/Bari ha riportato quanto segue:

«il raccordo AT della [...] CP con la Stazione Terna già esistente di Deliceto dello sviluppo di 2,8 Km, originariamente proposto su tralicci dalle dimensioni notevoli, [...] la scrivente Soprintendenza BAP propone di sostituire con pali di minore ingombro, laddove l'interramento dell'intero percorso non fosse possibile[...]. La scrivente Soprintendenza BAP, prende atto della ulteriore interferenza con il tratturo "Cervaro-Candela-Sant'Agata" superata con la tecnologia della sonda teleguidata, [...] e ritiene [...] che sarebbe opportuno, al fine di non creare interferenza visiva in prossimità del tratturo, completare

l'interramento di tutta la linea "Farisema 1"».

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con nota prot. n. 5835 del 22.05.2013, acquisita al prot. 4657 del 03.06.2013, rilascia Nulla Osta alla costruzione ed all'esercizio dell'intero impianto in oggetto. Il nulla osta viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società Enel Distribuzione S.p.A. nonché del contenuto della dichiarazione d'impegno del 15/05/2013.

- Regione Puglia Servizio Foreste-Sezione Provinciale Foggia, con modulo parere prot. 16377 del 18.09.2012, acquisito al prot. 8722 del 19.09.2012, rilascia Nulla Osta ai minimi movimenti di terra (scavi di fondazioni plinti per sostegni MT) da realizzarsi in agro di Deliceto ai FI 39,26,41, 42.

- Regione Puglia Servizio Attività Economiche Consumatori-Ufficio P.R.A.E., con nota prot. 21347 del 06.08.2012 esprime Nulla Osta di massima, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto di che trattasi. La società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti, a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave lambite, tale da garantire sempre la stabilità delle relative scarpate.

- Comune di Ascoli Satriano, con nota prot. 4469 del 03.05.2013 rilascia nulla osta urbanistico alla realizzazione delle opere di cui all'oggetto.

- Comando in Capo Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, prot. 27332 del 04.07.2012, acquisita al prot. 6744 del 12.07.2012, comunica che per quanto di propria competenza, non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione delle opere indicate in oggetto.

- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, con nota prot. n. 12842 del 16.07.2012, acquisita al prot. 9612 del 11.10.2012, comunicano che per quanto di competenza, si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto ed alla esecuzione dei lavori in esso previsti a condizione che:

1. I sostegni dei conduttori vengono collocati ad una distanza non inferiore a mt. 10,00 dai cigli attuali degli alvei interessati; la stessa distanza deve essere contemporaneamente asseverata anche rispetto ai confini della proprietà demaniale; per il Torrente Carapelle la suddetta distanza deve essere elevata a mt. 20,00;

2. Per tutta la larghezza della proprietà demaniale e contemporaneamente per l'ampiezza attuale degli alvei, nonché per le fasce latitanti (10,00÷20,00 mt.), l'altezza dei conduttori dal suolo, tenuto conto altresì dell'andamento della catenaria, non deve risultare inferiore a mt. 10,00 per i canali "La Marana" e "Fosso Viticone" e a mt. 15,00 per il Torrente Carapelle.

- Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 5951 del 30.04.2013, acquisita al prot. 3687 del 02.05.2013, esprime parere di conformità degli interventi con le previsioni del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico approvato, con le condizioni di seguito elencate:

- la tecnica TOC prevista per la posa del tratto interrato della linea MT "Fariseme 1" dovrà essere comunque applicata anche per l'attraversamento del corso d'acqua denominato "Fosso Viticone" e dovrà essere eseguita, nell'area interessata da entrambi i corsi d'acqua, per un tratto di ampiezza e profondità tali da assicurare che il transito della piena bicentenaria non provochi escavazioni in grado di raggiungere e recare danno al cavidotto (le valutazioni devono essere effettuate considerando un'area sufficientemente rappresentativa);

- i criteri operativi citati al punto precedente dovranno essere applicati anche per la posa del tratto interrato della linea MT "Frugno 1" per l'attraversamento con la tecnica TOC del corso d'acqua denominato "La Marana";

- tutte le attività siano svolte senza ostacolare il regolare deflusso delle acque e senza alterare il regime delle eventuali falde idriche superficiali;

- in relazione alle aree classificate a pericolosità geomorfologica elevata (PG2), il materiale di risulta proveniente da scavi, demolizioni, lavorazioni di cantiere (nei limiti delle norme vigenti), non dovrà essere accumulato lungo i pendii onde evitare che la ridistribuzione dei carichi possa innescare fenomeni di instabilità degli stessi.

- Provincia di Foggia Settore Assetto del Territorio, con nota prot. 83602 del 23.11.2012, esprime parere

favorevole per la realizzazione di una nuova cabina primaria AT/MT, denominata "Ascoli ovest", in merito alla valutazione di compatibilità paesaggistica favorevole espressa dalla Commissione paesaggistica nella seduta del 20/11/2012, con le seguenti prescrizioni:

1. Si sposti il sostegno denominato SAT.13 in quanto da progetto ricade nell'area buffer, uguale a 100 m, della Masseria d'Amendola, segnalazione architettonica della Carta dei Beni Culturali;
2. Si preveda la presenza di un archeologo indicato dalla Soprintendenza per i beni archeologici, durante la fase di movimento terra nell'istallazione dei sostegni da S1\_37 a S1\_44, poiché interferiscono con la località Masseruola, segnalazione archeologica della Carta dei Beni Culturali.

- Provincia di Foggia Settore Assetto del Territorio e Politiche Comunitarie, con nota prot. 65354 del 03.09.2013, acquisita al prot. 7167 del 09.09.2013, comunica che, in riferimento alla richiesta da parte di Enel Distribuzione, di rivedere la prescrizione relativa alla delocalizzazione del sostegno SAT.13, contenuta nel precedente parere, viste le considerazioni avanzate e verificata la situazione di fatto rappresentata, si autorizza la ditta a non ottemperare alla specifica prescrizione riguardante il sostegno SAT.13 visto che, oltre ai motivi tecnici sollevati, lo stesso è previsto in area già abbondantemente infrastrutturata ed artificializzata di pertinenza di centrale esistente.

- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Foggia, con nota prot. n. 37296 del 11.07.2012, acquisita al prot. 6718 del 12.07.2012, comunica che, esaminata la documentazione di progetto si esprime una valutazione tecnica positiva relativamente alla realizzazione di quanto riportato in oggetto con le seguenti prescrizioni:

1. Siano rispettate le procedure di legge per la caratterizzazione delle terre o rocce da scavo utilizzate per riempimenti o livellamenti.
2. Nella fase di collaudo con l'impianto in esercizio, siano effettuate misure fonometriche post operam al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di previsione di impatto acustico relativamente ai corpi recettori più prossimi all'impianto, nonché il rispetto dei limiti di legge in campo acustico diurno e soprattutto notturno.
3. Nella fase di collaudo con l'impianto in esercizio, siano effettuate le misure dei campi elettromagnetici post operam al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di previsione di impatto elettromagnetico relativamente ai corpi recettori più prossimi all'impianto, nonché il rispetto dei limiti di legge.
4. Il trattamento e lo smaltimento degli oli necessari al funzionamento e manutenzione degli impianti eolici nel loro complesso dovrà avvenire presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati).
5. Siano massimizzati gli accorgimenti durante la fase di cantiere, tale da minimizzare l'interferenza con l'habitat circostante con particolare attenzione alla dispersione di polveri.

- Comando Militare Esercito "Puglia", con nota prot. 11176 del 01.10.2013 acquisita al prot. 7762 del 03.10.2013, concede proprio Nulla Osta.

- Snam Rete Gas, con nota prot. 300 del 15.10.2013 acquisita al prot. 8249 del 21.10.2013, comunica che le opere di progetto interferiscono con n. 2 metanodotti denominati:

- Met. Dorsale per Taranto Dn 450 (18") tr. Biccari - Candela, in esercizio;
- Met. Massafra - Biccari Dn 1200 (48") in pressione.

I metanodotto, in pressione, sono disciplinati dalle vigenti norme di sicurezza di cui al D.M. 24/11/1984 del Ministero dell'Interno e SS.MM. e al D.M. del 17/04/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Nel citato Decreto Ministeriale sono stabilite, tra l'altro le fasce di rispetto, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei metanodotti con altre infrastrutture o fabbricati.

Nel caso specifico si segnala che i terreni attraversati dalla Snam sono gravati da regolari servitù di metanodotto, con atti notarili registrati e trascritti, i quali prevedono tra l'altro l'obbligo di mantenere opere di qualsiasi genere e natura, come pure recinzioni, fognature e canalizzazioni chiuse, alla distanza minima di 13,50 m dall'asse del Metanodotto Dorsale per Taranto Dn 450 (18"), di m 20,00

dall'asse del Metanodotto Massafra-Biccari Dn 1200 (48") in pressione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, senza alterazione della profondità di posa della tubazione.

Precisato quanto sopra, per la realizzazione delle opere di progetto, fatti salvi i diritti di terzi, rilascia il proprio Nulla Osta nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Per l'attraversamento del cavidotto aereo, in MT 20 kV, l'ubicazione della palificazione dovrà essere posizionata fuori dalla fascia di servitù.

I punti interferenti sono locati sul foglio 42 del Comune di Deliceto sui mappali 33/356/360 nei pressi dei tralicci nr. 39, 40, 41, 42. L'eventuale rete di messa a terra deve essere posizionata fuori dalla fascia di rispetto.

Nel corso dei lavori, eseguiti dalla società ENEL Distribuzione S.p.A., nessun transito con mezzi pesanti, deposito di materiali e/o intervento di qualsiasi genere potranno essere effettuati entro la fascia di rispetto delle condotte in esercizio.

- Terna Rete Italia SpA, con nota prot. 2086892 del 26.11.2012, fornita dalla società Enel Distribuzione SpA, rilascia il proprio Benestare al progetto delle opere RTN di connessione della CPR collegata alla sezione 150 kV della costruenda stazione RTN 380/150 kV di Deliceto, collegata in entra-esce sulla linea a 380 kV "Foggia-Candela", così come da elaborati progettuali trasmessi in data 18.10.2012 (ns. prot. TRISPA/A20120010298 del 09.11.2012) che si considerano rispondenti ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete.

Rilevato altresì che:

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 4798 del 05.06.2013, comunicava l'avviso dell'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, ai comuni di Ascoli Satriano e Deliceto per la pubblicazione all'albo pretorio comunale;

- la Società ENEL Distribuzione S.p.A., con nota acquisita al prot. n. 6528 del 01.08.2013, trasmetteva il nuovo Piano Particellare d'Esproprio, in sostituzione del precedente, attestandone la conformità alle prescrizioni del parere favorevole rilasciato dall'Ufficio regionale Espropri del Servizio Lavori Pubblici, di cui alla nota prot. n. 27893 del 17.07.2013;

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 6529 del 01.08.2013, ritrasmetteva l'avviso dell'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, invitando i comuni di Ascoli Satriano e Deliceto a ripubblicare all'albo pretorio comunale l'elenco delle Ditte proprietarie dei terreni aggiornato, annullando e sostituendo la precedente nota;

- il Comune di Ascoli Satriano con Atto del 18.09.2013, acquisito al prot. 7691 del 27.09.2013, comunicava che l'avviso dell'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, è stato affisso all'Albo Pretorio del comune dal giorno 13.08.2013 al giorno 12.09.2013, e che nel periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni;

- il Comune di Deliceto con Atto prot. 8866 del 23.09.2013, acquisito al prot. 7691 del 27.09.2013, comunicava che l'avviso dell'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, è stato affisso all'Albo Pretorio del comune il giorno 02.08.2013 e che nel periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni;

- la Società ENEL Distribuzione S.p.A., con nota prot. 1397126 del 19/12/2013 acquisita al prot. 10276 del 19.12.2013, comunica che "con l'obiettivo di razionalizzare il percorso minimizzando l'impianto sul territorio interessato e ridurre le interferenze con i terreni privati" chiede di stralciare la linea AT dall'autorizzazione richiesta;

- che tale procedura è prevista dallo stesso MISE come da nota prot. 12353 del 20/06/2012;

- che lo stralcio della linea AT dal progetto iniziale, determina anche il superamento delle prescrizioni impartite dal MIBAC Puglia nel parere favorevole rilasciato con nota prot. n. 6412 del 08.07.2013.

Considerato che:

- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D.lgs. 387/03, l'art. 14

ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che “si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione”, ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di Servizi, con nota prot. n. 116 del 08.01.2014 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo comunicava agli Enti la chiusura positiva della Conferenza di Servizi;

- la Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, sempre con nota prot. 116 del 08.01.2014, ha invitato la società proponente al deposito del progetto definitivo adeguato alle risultanze e prescrizioni formulate dagli enti interessati, emerse in sede di conferenza di Servizi;

- la Società ENEL Distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma, Via Ombrone 2, Cod. Fisc. e P.IVA 05779711000, con nota acquisita al prot. 345 del 17.01.2014, ha trasmesso:

- 3 copie del progetto definitivo corredato da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;

- il progetto definitivo è parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dall’Ufficio Energia e Reti Energetiche;

- la Società ENEL Distribuzione S.p.A., con nota acquisita al prot. 364 del 20.01.2014, comunica di voler depositare il Piano di Utilizzo in conformità all’Allegato 5 del D.M. n.161/2012 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”, almeno 90 gg prima dell’inizio lavori;

- ai sensi dei comma 6, 6bis e 7 dell’art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l’Autorizzazione Unica, per la costruzione e l’esercizio di:

- una nuova Cabina Primaria AT/MT, denominata “Ascoli Ovest”, costituita da n.2 stalli linea a 150 kV e da n.2 stalli di trasformazione 150/20 kV;

- raccordi MT alla Rete di Distribuzione esistente, costituiti da n.4 linee a 20 Kv parzialmente in cavo interrato e parzialmente aeree.

- come risulta dalla relazione istruttoria rep. N. 5 del 30 gennaio 2014 a firma del geol. Elena Laghezza agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell’art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l’Autorizzazione Unica, di cui al comma 1 dell’art. 16 del Decreto Legislativo n. 28/2011, per la realizzazione e l’esercizio di una Cabina Primaria AT/MT, denominata “Ascoli Ovest”, costituita da n.2 stalli linea a 150 kV e da n.2 stalli di trasformazione 150/20 kV; raccordi MT alla Rete di Distribuzione esistente, costituiti da n.4 linee a 20 KV parzialmente in cavo interrato e parzialmente aeree.

L’adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

#### ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, co. 1, e 16, co 1 e 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art. 12, co.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.

Il Dirigente del Servizio Energia,  
Reti e Infrastrutture Materiali  
per lo Sviluppo

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 in data 28.07.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 03.02.1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

## DETERMINA

### Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

### Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica, alla Società ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. società con unico socio e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede legale in Via Ombrone 2 00198 - Roma - iscritta al Reg Imprese sotto il n. 130214/1999, R.E.A. 922436, C.F. P.I. 05779711000, per la realizzazione e l'esercizio di:

- una nuova Cabina Primaria AT/MT, denominata "Ascoli Ovest", costituita da n.2 stalli linea a 150 kV e da n.2 stalli di trasformazione 150/20 kV;
- raccordi MT alla Rete di Distribuzione esistente, costituiti da n.4 linee a 20 KV parzialmente in cavo interrato e parzialmente aeree.

### Art. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, comma 1,

del D.Lgs. 28/2011 e, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società proponente nella fase di realizzazione delle opere di rete in oggetto e nella fase di esercizio delle medesime opere dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà durata illimitata.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità le opere di rete in oggetto autorizzate con la presente determinazione, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;

b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto ovvero altro documento attestante l'acquisto o la disponibilità dei detti componenti;

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a) e b) determina la decadenza di diritto dell'autorizzazione e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Inoltre la Società proponente dovrà presentare il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 del D.M. n.161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012, in applicazione all'art. 184bis del D.Lgs. 152/06, che soddisfi i requisiti qualitativi della tab. 4.1 dell'Allegato 4 dello stesso D.M. ovvero dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, nel caso di applicazione dell'art. 185 del D.Lgs. 152/06, nella fattispecie in cui il terreno, accertato non contaminato da appositi certificati prodotti da laboratori di analisi provvisti di Aut. Min., venga riutilizzato negli stessi siti di escavazione.

Tale Piano di Utilizzo, essendo parte integrante del progetto definitivo che dovrà essere autorizzato, dovrà essere presentato almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Nel caso in cui vi sia produzione di rifiuto, sarà necessaria la redazione del Piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva, ai sensi dell'art. 183 c.1 del D.Lgs. 152/06, e depositato in triplice copia, come la restante documentazione del progetto definitivo.

L'Autorità competente è l'ente che autorizza la realizzazione dell'opera.

L'ASL e l'ARPA, ognuno per le proprie competenze, vorranno inoltre valutare il progetto alle luce delle previsioni contenute nel decreto appena citato e delle normative specifiche in materia.

#### Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo dovrà essere espletato, in conformità a quanto prescritto dall'art. 16 L.R. n. 25 del 09/10/2008, entro dodici mesi a partire dal terzo anno dalla data di messa in esercizio, su richiesta del titolare dell'autorizzazione presentata contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori. Il collaudatore è nominato dalla Regione e deve essere scelto tra tecnici qualificati esperti in materia di costruzione di impianti elettrici, non collegato professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, al titolare dell'autorizzazione o all'impresa che ha costruito gli impianti.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo.

#### Art. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere che qui si autorizzano compete al Comune/i interessati, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune/i interessati, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato, ove previste;
  - ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori.
- L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);

- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

Art. 11)

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 20 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Giuseppe Rubino

---